

Albo N° 2443 dal 15.06 al 30.06.15



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 12/06/2015

COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del consiglio comunale, giusto Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DITTA PINTAUDI SANTO GIUSEPPE(SENTENZA N. 437/13 GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.) AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.L.VO 267/2000-

l'anno duemilaquindici, addì ..dodici... del mese digiugno.....alle ore10 e seguenti....

nella Casa Comunale è presente: Il Commissario straordinario Dr. Fulvio Bellomo-
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Sabrina Ragusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Visto il decreto della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Barcellona P.G. il Dr. Fulvio Bellomo.

VISTA la L.R. 44/91;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Pintaudi Santo Giuseppe (sentenza n. 437/13 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000”.

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.23 DEL 9-6-2015

OGGETTO: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Pintaudi Santo Giuseppe (sentenza n. 437/13 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

Settore competente: I° Servizio Contenzioso

RITENUTO dover procedere a riconoscere come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Legisl. n. 267/2000, comma 1 lett. a), quello scaturente dalla sentenza n. 437/13 del Giudice di Pace di Barcellona P.G., che si allega sotto la lettera A), relativa al seguente giudizio

PINTAUDI Santo Giuseppe c/COMUNE DI BARCELLONA P.G. - sentenza n. 437/13 emessa il 19/08/2013, dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. nella causa iscritta al n. 1452/11 R.G.;

Importi dovuti:

- 1) € 1.532,00 sorte capitale;
- 2) € 114,03 rivalutazione monetaria come in sentenza al 22/08/2013;
- 3) € 130,21 interessi legali come in sentenza al 07/05/2015;
- 4) € 97,49 spese vive in sentenza;
- 5) € 546,00 compensi in sentenza;
- 6) € 21,84 CPA (4%) su € 546,00;
- 7) € 100,00 compensi atto di precetto;
- 8) € 15,00 rimborso spese generali 15%;
- 9) € 4,60 CPA (4%) su € 115,00;
- 10) € 189,22 registrazione sentenza;
- 11) € 17,34 rilascio copie e notifica;

e così la somma di € 2.767,73, oltre interessi legali come liquidati in sentenza dall' 8/05/2015 al soddisfo, e le spese e compensi successive occorrente come per legge.

Tali importi sono dovuti a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'autovettura VW Golf tg. Cn 823jd di proprietà dell'attore Pintaudi Santo Giuseppe a seguito di un incidente verificatosi in data 03/09/10 all'interno del sottopasso ferroviario che collega la via delle Arance al Corso Sicilia a causa di una pozza d'acqua che si era formata su quel tratto di strada per via della pioggia, giusta sentenza n. 437/13 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.-

Vista la nota del 24/10/2013, protocollata al n. 54358 del 30/10/2013, dell'Avv. Carmen Pino, legale dell'Ente nella causa di cui sopra;

VISTO l'art. 194 del D. Legisl. 267/2000;

VISTI gli artt. 152 e 164 del D. Legisl. 267/2000.

DELIBERA

- 1) Riconoscersi la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 437/13 del Giudice di Pace di Barcellona P.G., che si allega sotto la lettera A), ai sensi dell'art. 194

comma 1 lett. a) del D. L.vo n. 267/2000, quello inerente il giudizio di cui in narrativa, che qui si intende richiamato e trascritto, dando atto che le obbligazioni pecuniarie sono connesse a responsabilità del Comune, per un totale di € 2.767,73.

2) Impegnare la spesa di € 2.767,73, come sopra distinta, per risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali, compensi e spese legali, IVA e CPA al cap. 139/el - bilancio 2015.

3) Dare atto che al pagamento si provvederà con successivo e separato provvedimento, previa approvazione del presente provvedimento.

4) Trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti – Regione Sicilia a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il responsabile del procedimento

W. De Mares



L. SENT. N. 437/17
R. G. N. 1452/11
N. CRON. 2337/13
N. REP 247/13

A

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., Annamaria Manfredi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1452/2011 R.G.A.C.

TRA

PINTAUDI SANTO, nato a S.Angelo di Brolo il 02/04/1958,
C.F.PNTSTG58D02I283Z, residente in Barcellona P.G.(ME), in via Medici, n. 313 ed
ivi elettivamente domiciliato in Via Giorgio La Pira, n.18 presso lo studio della
Dott.ssa Sciotto Rosaria Santina che lo rappresenta e difende come da procura in atti

- attore -

CONTRO

COMUNE DI BARCELLONA P.G., E.F.: 00084640838 in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., in Via Garibaldi, n. 804, presso lo studio
dell'avv. Carmen Pino che lo rappresenta e difende come da procura in atti

- convenuto -

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 2/5/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva,
sollevata dal Comune di Barcellona P.G..

Ed invero, dalla documentazione in atti (v.convenzione prodotta in giudizio, in fotocopia, in seguito al provvedimento del 27/2/2012, dal convenuto Comune di Barcellona P.G., che si è costituito in giudizio con comparsa di risposta del 7/11/2011) si rileva, all'art.4, che il convenuto *"..dichiara di accettare in consegna nello stato e consistenza attuale, come di fatto accetta in consegna, il nuovo assetto delle strade comunali e loro pertinenze, impegnandosi a provvedere in perpetuo, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria.."*.

Si ritiene, quindi, che la manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante il sottopasso ferroviario che collega via delle Arance al Corso Sicilia, spetti al Comune di Barcellona P.G..

Nel merito, la domanda avanzata dall'attore è fondata e va, pertanto, accolta, per quanto di seguito si dirà.

Con atto di citazione dell'11/7/2011, il sig.Pintaudi Santo conveniva in giudizio il Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco pro-tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Volkswagen Golf tg.CN823JD che il giorno 3/9/2010, alle ore 19,00 circa, in Barcellona P.G., restava bloccata all'interno del sottopasso ferroviario che collega la via delle Arance al Corso Sicilia, a causa della pozza d'acqua che si era formata su quel tratto di strada, per via della pioggia.

L'attore esponeva, altresì, che era intervenuta, sul posto, la Polizia Municipale di Barcellona P.G..

La dinamica rappresentata dall'attore ha trovato riscontro nell'istruttoria testimoniale espletata.

Il teste Calabrò Salvatore ha riferito che *"..nei primi giorni del mese di settembre*

2010, verso le ore 19,00 circa.”, ha visto che “..un'autovettura Golf, di colore scuro, condotta dal sig.Pintaudi..”, “..nello svoltare a sinistra immettendosi dopo nell'ultimo sottopasso della Ferrovia dopo aver percorso alcuni metri, si fermava a causa dell'acqua presente nel sottopassaggio..”.

Il teste ha precisato che il conducente della Golf gli aveva detto di fermarsi, in quanto la sua autovettura era rimasta ferma “..a causa dell'acqua presente all'interno della galleria...”.

Il teste ha riferito che “..quel giorno pioveva in maniera abbondante..” e che l'autovettura “..era rimasta nell'acqua..”.

Il teste Ligato Antonino, ispettore della Polizia Municipale di Barcellona P.G., ha riferito che il 3 settembre del 2010 si era recato insieme ad altri agenti di Polizia Municipale di Barcellona P.G., in seguito ad una segnalazione e di aver “..constatato che l'interno del sottopasso era allagato e non si poteva entrare..” e, pertanto, avevano “..deciso di segnalare con del nastro bianco e rosso per impedire l'accesso ad altri automobilisti..”.

Il teste ha riferito, così, testualmente: “..Ritengo che l'acqua presente sul manto stradale si fosse depositata per via della forma della strada per come strutturata in quanto convessa si presta a raccogliere l'acqua..” ed ha precisato che “..Tale situazione si verifica nelle ipotesi di forti piogge..”.

Il teste Torre Francesco ha riferito di essere stato chiamato dall'attore, in quanto questi gli aveva riferito che “...era rimasto in panne con l'auto sotto il ponte della ferrovia in Barcellona P.G., zona S.Antonino..”.

Il teste ha riferito che giunto sul posto ha visto “..l'auto sommersa per circa un metro d'acqua rispetto al livello della strada..”.

Il teste ha riferito che l'autovettura non era marciante, perché aveva aspirato l'acqua e

pertanto, tale mezzo era stato trainato, in retromarcia, nella parte finale della galleria zona Sant'Antonio, per portarla nella sua officina.

Giova rilevare, che il prevalente orientamento giurisprudenziale, in caso di responsabilità della p.a., per i danni subiti dall'utente della strada pubblica, ritiene applicabile la disciplina dell'art.2051 c.c., che, com'è noto, dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito (v.Cass. 20/11/2009, n.25429). (v.Cass. 19/5/2011, n.11016; 24/2/2011, n.4495).

E' prevista, quindi, una presunzione di responsabilità a carico del custode, a favore del danneggiato, il quale è tenuto a provare solo il nesso di causalità tra la cosa ed il danno (v.Cass. 20/11/2009, n.24529; 22/4/1998, n.4070).

L'ente proprietario della strada, per essere esonerato da responsabilità, deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito.

Secondo la giurisprudenza più recente, la configurabilità di una tale ipotesi di responsabilità di carattere oggettivo, in particolare richiede la sussistenza del solo nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e la osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, essendo questi obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le cose non arrechino pregiudizio ad alcuno.

Va precisato, poi, che per gli enti pubblici, la presunzione di responsabilità non si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali ogni qualvolta sul bene demaniale per le sue caratteristiche non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa.

Ne consegue che ove non sia possibile applicare la disciplina della responsabilità ai sensi dell'art.2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c. (v.



Cass.26/11/2007, n.24617; Cass. 8/3/2007, n.5308).

La Cassazione (v. 23/1/2009, n.1691) ha ritenuto applicabile l'art.2051 c.c. all'ente convenuto per la rete stradale contenuta nel perimetro del centro urbano.

Nel caso di specie, pertanto, il "*...sottopassaggio di collegamento via delle Arance, Corso Sicilia, all'altezza dell'Ufficio delle Entrate..*" (v. relazione di servizio redatta dagli agenti di polizia Municipale in atti) essendo ricadente nel perimetro urbano del Comune di Barcellona P.G., secondo la giurisprudenza, è applicabile l'art.2051 c.c..

Ad ogni modo, sia che si invochi l'art.2051 c.c., sia che si invochi l'art.2043 c.c., è necessario che il danneggiato provi il nesso causale tra l'evento ed il danno.

Nel caso in esame, quindi, risulta provata la responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi dell'art.2051 c.c..

L'attore ha, infatti, dimostrato l'esistenza del nesso causale tra l'insidia ed il danno riportato dalla propria autovettura.

La presenza dell'insidia sul manto stradale imponeva, in base alle norme di comune diligenza, l'adozione di idonei misure di protezione e di segnalazione, al fine di evitare che quel tratto di strada allagato (sottopasso ferroviario) costituisse fonte di pericolo per gli utenti che vi transitano; misure che, invece, in base alle dichiarazioni dei testi, erano totalmente mancanti.

Orbene, dall'esame delle risultanze probatorie acquisite al processo, questo Giudice ritiene che l'evento lesivo sia avvenuto con le modalità e nel tratto di strada, così come rappresentati dall'attore nel proprio atto difensivo, ricadente nel centro urbano di detto Comune.

Pertanto, sussiste la responsabilità, ai sensi dell'art.2051 c.c., del convenuto per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione della strada.

Circa l'entità dei danni riportati dall'autovettura dell'attore, tg.CN823JD, si osserva

che questi ha prodotto la fattura n.600 del 30/12/2010, della Cars & Trucks Service s.r.l., di Euro 2.764,00, comprensiva di Iva, confermata in giudizio dal teste da Torre Francesco che ha riferito di aver riparato l'autovettura dell'attore, rimasta presso la sua officina per circa "*..15 giorni..*", dove ha provveduto a "*..sistemare l'intero motore con pezzi nuovi ed usati..*".

Si ritiene che tale importo di Euro 2.764,00, comprensivo di Iva, deve essere opportunamente ridotto, in considerazione del fatto che il veicolo sinistrato, che si considera, per via della targa, verosimilmente, immatricolato nel 2004 (l'attore non ha prodotto in giudizio la carta di circolazione riguardante il mezzo danneggiato) ha conseguito un maggior valore per effetto della riparazione, per cui si ritiene che debba essere applicato il 50%.

Si rileva, inoltre, che l'importo relativo alla manodopera riportato nel suddetto documento fiscale, deve essere ridotto ai sensi dell'art.1226 c.c., perché non è stato indicato in modo analitico e che mancano in atti le ricevute fiscali riguardanti i pezzi di ricambio sostituiti (v.deposizione del teste Torre); pertanto, si ritiene di liquidare ai sensi dell'art.1226 c.c., per un totale complessivo di Euro 1.382,00, comprensivo di Iva.

A ciò deve aggiungersi la somma di Euro 150,00 per fermo tecnico di tre gg., tenuto conto dei danni riportati dal mezzo dell'attore.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il convenuto Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco pro-tempore, va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.532,00, comprensiva di IVA.

Alla somma di Euro 1.532,00, comprensiva di IVA, che rappresenta voce di danno patrimoniale deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino alla data della pubblicazione della sentenza.

Gli interessi legali vanno calcolati dalla data del fatto, rivalutati anno per anno, secondo gli indici Istat (v.Cass.17/2/1995, n.1712) alla data del pubblicazione della sentenza; sulla somma così liquidata vanno, poi, corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) accoglie le domande, per la causale di cui in motivazione;
- 2) dichiara l'esclusiva responsabilità del il Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco pro-tempore, per aver cagionato il sinistro verificatosi il 3/9/2010;
- 3) condanna il Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire all'attore la somma di Euro 1.532,00, comprensiva di IVA, per i danni patrimoniali, oltre la rivalutazione monetaria su detta somma dalla data del fatto sino alla data della pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali che vanno calcolati sulla somma dalla data del fatto, rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, alla pubblicazione della sentenza; sulla somma così liquidata vanno, poi, corrisposti gli interessi legali al soddisfo;
- 4) condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'attore, che liquida complessivamente in Euro 643,49, di cui Euro 97,49 per spese ed Euro 546,00 per compensi professionali (D.M.140/2012) oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Barcellona P.G. il 19/8/2013

Il Giudice di Pace

Annamaria Manfredi

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 23 DEL 9-6-2015

Oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Pintaudi Santo Giuseppe (sentenza n. 437/13 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. 8/5/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Marina Lo Monaco

M. Lo Monaco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento.....del bilancio comunale.

*nella considerazione che l'Amministrazione è sottoposta alla
trasparenza delle somme nel bilancio di previsione del corrente
Barcellona P. di G., 12/05/2015*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
D.ssa Elisabetta Bartolone

*servizio
Joucazzoni*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Commissario Straordinario

Dr. Fulvio Bellomo




La presente è copia conforme all'originale

Li 15 GIU. 2015

Il Segretario Generale

D.ssa Sabrina Ragusa



Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 15-06-2015 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessasono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

15-06-15 al 30-06-2015 al

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data.....è stata trasmessa al Settore..... per l'esecuzione

Il Segretario Generale